

**CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
E L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO
ANNO ACCADEMICO 2009/2010**

SCADENZE

BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO

Entro il 10 agosto 2009	Conseguimento merito (Vedi eccezione per iscritti 2° anno laurea triennale e spec. a ciclo unico)
Entro il 15 settembre 2009	Presentazione domanda
Entro il 30 settembre 2009	Conseguimento merito iscritti 2° anno laurea triennale e spec. a ciclo unico
Entro il 15 ottobre 2009	Pubblicazione graduatorie provvisorie
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatorie provvisorie	Presentazione eventuali istanze di riesame
Entro il 30 novembre 2009	Pubblicazione graduatorie definitive
Entro il mese di dicembre 2009	Pagamento I rata borsa di studio
Entro il mese di giugno 2010	Pagamento II rata borsa di studio (Vedi eccezione per le matricole)

VINCITORI POSTO ALLOGGIO

Entro il 16 ottobre 2009	Presentazione Dichiarazione di accettazione del posto alloggio, nuove assegnazioni: prime 100 matricole e ulteriori 400 studenti in ordine di graduatoria
Entro il 12 novembre 2009	Presentazione Dichiarazione di accettazione del posto alloggio, nuove assegnazioni
Entro l'11 dicembre 2009	Presentazione Dichiarazione di accettazione del posto alloggio, conferme alloggio
Entro il 31 gennaio 2010	Presentazione richiesta contributo affitto

DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

Entro il 16 Novembre 2009	Presentazione domanda
Entro il 15 Dicembre 2009	Pubblicazione graduatorie provvisorie
Entro il 15 Gennaio 2010	Pubblicazione graduatorie definitive Presentazione Dichiarazione di accettazione del posto alloggio

SOMMARIO:

<i>Art. 1</i>	<i>Benefici a concorso</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizioni</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Requisiti generali</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Durata di concessione dei benefici</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Requisiti di merito</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Conseguimento laurea triennale e iscrizione alla laurea specialistica</i>	<i>11</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Requisiti economici</i>	<i>13</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero</i>	<i>16</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Studenti disabili</i>	<i>18</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Studenti detenuti</i>	<i>20</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Contributi per la mobilità internazionale</i>	<i>21</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Termini e modalità per la presentazione della domanda e documentazione prescritta</i>	<i>21</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Criteri per la definizione del numero delle borse di studio a concorso</i>	<i>25</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Criteri per la formulazione delle graduatorie</i>	<i>26</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Esito del concorso e pubblicazione graduatorie</i>	<i>27</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Importi della borsa di studio e servizi connessi</i>	<i>28</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Servizio alloggio</i>	<i>31</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Modalità di pagamento della borsa di studio</i>	<i>35</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Cause di decadenza e revoca del beneficio</i>	<i>36</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Accertamenti dell'Azienda sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte</i>	<i>38</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"</i>	<i>39</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>40</i>

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2009/2010

E' bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio relativo all'anno accademico 2009/2010.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R;
- Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 93 del 20 settembre 2006;
- D.P.C.M. 30 aprile 1997, per la parte ancora applicabile;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
- Documento concernente "**Indirizzi all'Azienda Regionale DSU per la redazione dei bandi finalizzati all'erogazione di servizi**" approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Deliberazione n. 557 del 29 giugno 2009;
- Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 223 del 6 luglio 2009 "Approvazione schema di bando unico borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2009/2010"



Presentazione domande on line

www.dsu.pisa.it

Tutti gli studenti che intendono partecipare al concorso per la concessione di borse di studio e/o di posti alloggio relativo all'anno accademico 2009/2010 sono tenuti a trasmettere "**on line**" l'apposita domanda.

La trasmissione della domanda on line deve **essere resa legale mediante la presentazione o l'invio**, con le modalità e nei termini indicati nel presente bando (v. Art. 12), del modulo di domanda contenente i dati inviati on line oltre agli eventuali specifici documenti previsti dal bando stesso (v. Artt. 8 e 12). Il modulo di cui trattasi deve essere stampato al termine della procedura informatica prevista e debitamente firmato.

ART. 1 BENEFICI A CONCORSO

La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda – **da presentare annualmente nei termini stabiliti dal relativo bando** - agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando.

I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto, la cui concessione è subordinata alla presentazione all'Azienda di apposita richiesta con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 17, punto 3.

Sono destinatari dei benefici a concorso nel presente bando gli studenti iscritti all'Università di Pisa, all'Accademia di Belle Arti di Carrara, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, agli Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno o "Boccherini" di Lucca.

ART. 2 DEFINIZIONI

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il Comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso cui risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

- Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Parimenti, per studente in sede si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel Comune di Pisa e residenza nei Comuni di Cascina o di San Giuliano Terme.
- Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.
- Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.

Lo studente considerato, nelle graduatorie provvisorie, *in sede – fuori sede – pendolare* ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria, in relazione ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere il comune sede prevalente del corso di studi frequentato mediante mezzi pubblici di trasporto, può chiedere contestualmente alla domanda di borsa di studio, la revisione del suo *status*. Tale studente dovrà pertanto allegare alla domanda di borsa di studio apposita richiesta, adeguatamente documentata, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Ove ne ricorrano le condizioni, l'Azienda accoglie l'istanza a suo insindacabile giudizio attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti stranieri sono considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Gli studenti iscritti a indirizzi o a corsi teledidattici e gli studenti detenuti sono sempre considerati in sede.

C) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA

Nel contesto del presente bando, salvo casi per i quali risultino necessarie particolari distinzioni:

- la locuzione *iscritti alla laurea triennale* o a *corsi di primo livello* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti ai corsi di studio triennali dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa (nel seguito SSML), dell'Istituto Musicale Mascagni di Livorno e dell'Istituto Musicale Boccherini di Lucca (nel seguito rispettivamente IMML e IMBL), con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento;
- la locuzione *iscritti alla laurea specialistica* o a *corsi di secondo livello* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea magistrale biennale e al biennio successivo dei due Istituti Musicali, la cui carriera nel biennio si sia svolta esclusivamente nel nuovo ordinamento, e dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, compresi i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- la locuzione "*iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico*" sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico;
- il termine "*Università*" sarà utilizzato anche per indicare l'Accademia, la Scuola e gli Istituti suddetti.

D) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I requisiti di merito che devono essere posseduti dagli studenti (v. Art. 5) sono sempre riferiti all'**anno convenzionale di iscrizione** che corrisponde:

- *per gli studenti iscritti a corsi di laurea vecchio o nuovo ordinamento e a corsi di laurea specialistica a ciclo unico*: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2009/2010 compreso;
- *per gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica*: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia avvenuta ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

CASI PARTICOLARI

Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, nei casi sotto indicati, si procede nel modo seguente:

1. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2009/2010, hanno effettuato passaggi **da un anno di corso ad un primo anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purchè l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) precedentemente conseguiti (e/o superati);
2. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2009/2010, dopo aver **rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purchè l'Università non

abbia confermato crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati) nella precedente carriera universitaria;

3. agli studenti che, conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea specialistica a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2009/2010 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1. e 2.;
4. non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

Al verificarsi di situazioni particolari nelle quali l'Università abbia confermato crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati) negli anni accademici precedenti, nel computo dell'anno convenzionale si terrà comunque conto degli anni necessari al conseguimento di detti crediti.

E) DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

- a. **CAAF:** Centro di Assistenza Fiscale sindacale o legato ad altre Associazioni di categoria dove lo studente o un membro del proprio nucleo familiare deve rivolgersi per ottenere la documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale (DSU e Attestazione ISEE) del nucleo di appartenenza;
- b. **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):** apposito modulo ove sono riportati i dati forniti al CAF per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e/o il posto alloggio), ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;
- c. **Attestazione ISEE:** attestazione ove sono riportate le informazioni relative ai dati presentati con la DSU, gli indicatori calcolati, il valore della scala di equivalenza applicato;
- d. **ISE:** Indicatore della Situazione Economica;
- e. **Scala di Equivalenza:** coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni di disagio tra quelle stabilite dalla normativa;
- f. **ISEE:** Indicatore della Situazione Economica Equivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dal CAF);
- g. **ISP:** Indicatore della situazione patrimoniale;
- h. **ISPE:** Indicatore della situazione patrimoniale equivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda sulla base dei dati del CAF);
- i. **ISEE e ISPE Prestazione (ISEEP e ISPEP):** Indicatori determinati dall'Azienda in applicazione della normativa in materia di diritto allo studio universitario in presenza di particolari situazioni economico-familiari (vedi Art.7).

ART. 3 REQUISITI GENERALI

Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2009/2010:

- ai seguenti corsi di studio attivati dall'**Università di Pisa**:
 - corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica a ciclo unico, corsi di laurea specialistica o magistrale;
 - corsi di laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99;
 - corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica o beneficiari di provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo Art.19, punto A1;
 - corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98, art. 4 ad eccezione di quelli beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo Art. 19, punto A1;
- ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica (o corrispondenti) attivati dall'Accademia di Belle Arti di Carrara dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, dagli Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno o "Boccherini" di Lucca, solo se con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento.

Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio solo per una laurea specialistica, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

La laurea vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea specialistica (titolo di secondo livello, così come la laurea specialistica a ciclo unico) e consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

Il diploma di laurea (o titolo corrispondente) conseguito all'estero è fatto convenzionalmente corrispondere ad una laurea triennale ovvero ad una laurea specialistica (a seconda della durata prevista all'estero per il relativo corso: fino a tre anni o più di tre anni) indipendentemente dal riconoscimento di equipollenza con una qualsiasi laurea conseguita o conseguibile in Italia. La corrispondenza del titolo conseguito all'estero può prescindere dalla durata del corso purché venga attestato che trattasi di laurea di primo o secondo livello, attraverso idonea certificazione.

Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato dagli Istituti di cui trattasi.

Nel presente bando gli studenti con passaggi di corso, compresi i passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento, con domanda di passaggio presentata dopo il 30 giugno 2009, sono considerati iscritti per l'anno accademico 2009/2010 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2008/2009.

Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

- limitatamente al primo anno di un corso di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, gli studenti che si immatricolano avendo conseguito il titolo di scuola media superiore in anno scolastico anteriore al 2004/2005. Questa norma non si applica agli studenti disabili e agli studenti detenuti;
- gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica, di specializzazione o di dottorato di ricerca, se l'iscrizione al primo anno di tali corsi avviene o è avvenuta dopo un numero di anni, computati a decorrere da quello di prima iscrizione all'Università e con l'esclusione di quello di iscrizione al primo anno di tali corsi, superiore al doppio del numero di anni (legalmente ovvero normalmente) necessario ad ottenere il titolo di studio di livello immediatamente inferiore.
(Es. lo studente iscritto al primo o secondo anno della laurea specialistica non può ottenere la borsa di studio se la prima iscrizione all'Università è avvenuta in anni accademici antecedenti rispettivamente il 2003/2004 o il 2002/2003).
Tale norma non si applica agli studenti disabili, agli studenti detenuti e agli studenti che, ai sensi del presente bando, concorrono come conferme di borsa di studio e/o di posto alloggio;
- gli studenti già in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti già risultati idonei (vincitori o non vincitori) nelle graduatorie definitive del concorso borsa di studio per un anno convenzionale (v. Art. 2, punto D) uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2009/2010;
- gli studenti con anno convenzionale di iscrizione (v. Art. 2, punto D) superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio;
- gli studenti con più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti che abbiano presentato domanda incompleta;
- gli studenti che abbiano presentato domanda oltre i termini indicati nel presente bando.

Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studenti fuori sede** (v. Art. 2, punto B).

ART. 4 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. BORSA DI STUDIO

Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale*: tre anni più un semestre;
- b) *iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- c) *iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale*: due anni più un semestre;

- d) *iscritti al vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2009*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno;
- e) *iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato nella tabella di cui all'Art. 16, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

Gli studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente (v. Art. 3), sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea specialistica a ciclo unico, possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea specialistica a ciclo unico aumentata di un semestre (due semestri per il posto alloggio) ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.

2. POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui ai punti a), b), c): un ulteriore semestre **a titolo oneroso**;
- studenti di cui al punto d): un ulteriore anno **a titolo oneroso**;

Per gli studenti di cui al punto e) la durata di concessione del posto alloggio coincide con la durata dei corsi prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti di cui agli Artt. 9 (disabili) e 10 (detenuti) possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio per i periodi indicati in tali articoli.

ART. 5 REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'a.a. 2009/2010, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, differenziati in base all'anno convenzionale di iscrizione (v. Art. 2, punto D).

1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

1.A Studenti iscritti a corsi di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico

Agli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) viene anticipata una rata pari al 60% della quota monetaria della borsa, ed i servizi alla stessa collegati, sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato *ex-post*.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 30 settembre 2010, la seconda al 31 dicembre 2010.

1.A.1 30 settembre 2010

Gli studenti che riescono, entro tale data, a conseguire almeno n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura) riconosciuti per il corso di studio cui

risultavano iscritti nell'a.a. 2009/2010 hanno diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio e mantengono i servizi collegati alla borsa stessa. A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'Art. 18 punto 1.

Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire tale merito perdono il diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal 1° ottobre, decadono dai servizi collegati alla borsa stessa (v. Art. 19, punto A.6).

1.A.2 31 dicembre 2010

Gli studenti di cui al secondo comma del punto 1.A.1, qualora riescano a conseguire entro e non oltre il 31 dicembre 2010, almeno n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura) riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'a.a. 2009/2010 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2010/2011 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio già percepita (60%). A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'Art. 19 punto B.1.

Qualora gli studenti di cui trattasi non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il 31 dicembre 2010 sono tenuti alla restituzione della quota monetaria della borsa di studio già percepita (60%) (v. Art. 19, punto B.1).

Agli studenti disabili e agli studenti detenuti non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'Art. 19.

1.B Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica

Gli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea specialistica non a ciclo unico possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio esclusivamente sulla base delle condizioni economiche.

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli studenti iscritti a corsi di studio del nuovo ordinamento, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, devono possedere, alla data del **10 agosto 2009** (**30 settembre 2009** per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea specialistica a ciclo unico) i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2008/2009:

Tabella 1	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea Triennale	25	80	135	==	==	==
Laurea Specialistica	30	80*	==	==	==	==
Laurea Specialistica a Ciclo Unico	25	80	135	190	245	==
L.S. Medicina e Chirurgia	25	80	135	190	245	300
L.S. Ing. Edile e Arch.	21	63	108	147	201	==

*Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella laurea specialistica, nonché i crediti conseguiti per il recupero dei debiti. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato in tabella è incrementato di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

 **ATTENZIONE** 

Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2009/2010 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) devono possedere il merito minimo indicato in Tabella 1 - n. 25 crediti (n. 21 crediti per Ingegneria Edile e Architettura) al lordo del bonus - alla data del **30 settembre 2009**.

Si ricorda che le date di effettivo superamento degli esami sono quelle risultanti dalle registrazioni della Segreteria Universitaria. In presenza di un contenzioso relativo a tali date, l'Azienda non riconoscerà la validità di eventuali certificazioni presentate dagli studenti a sostegno di date di superamento diverse, a meno che tali certificazioni non inducano la Segreteria Universitaria a modificare i propri atti, uniformandosi a quanto riportato nelle certificazioni stesse.

Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea specialistica e laurea specialistica a ciclo unico, i crediti relativi ai corsi integrati si intendono acquisiti e quindi computabili ai fini del merito solo quando i corsi integrati sono stati sostenuti nella loro completezza, ossia dopo il superamento dell'ultimo modulo utile. I crediti in esubero, cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono conteggiati ai fini del conseguimento del merito.

BONUS

Laurea triennale e Laurea Specialistica a Ciclo Unico

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- c) **n. 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del "bonus" non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Laurea Specialistica

Il “bonus” maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea specialistica. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica con carriera precedente a tale iscrizione parte nel vecchio, parte nel nuovo ordinamento.

N.B. I singoli “bonus” non sono cumulabili tra loro. Es.: lo studente che chiede di utilizzare il “bonus” per il raggiungimento del requisito di merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un “bonus” totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea specialistica), quello che decide di usarlo per il terzo anno avrà diritto ad un “bonus” totale di 12 crediti etc.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di “bonus” per il secondo anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di “bonus” per tutta la carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato un “bonus”, o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e/o il posto alloggio per l’anno accademico successivo, il “bonus” o la quota di esso utilizzata nell’anno precedente.

Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito previsto e l’interessato non ne abbia fatto richiesta, la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio sarà assegnata d’ufficio.

3. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall’anno di prima iscrizione.

Gli studenti di cui trattasi devono tempestivamente comunicare all’Azienda l’ammissione a tali corsi e l’avvenuta iscrizione all’Università di Pisa. Tali studenti devono, inoltre, dichiarare di non avere un contratto di formazione specialistica o di non essere beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo Art. 19, punto A1. In assenza di tali comunicazioni e dichiarazioni l’eventuale borsa di studio ed i servizi ad essa connessi saranno sospesi (v. Art. 14, punto C).

4. STUDENTI PROVENIENTI NELL’A.A. 2009/2010 DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Per gli studenti provenienti, nell’a.a. 2009/2010, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell’a.a. 2008/2009 nell’ateneo di provenienza e certificati da detto ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall’Università di Pisa.

Per gli studenti provenienti, nell’a.a. 2009/2010, dall’Università dell’Aquila, i requisiti di merito, valutati come sopra indicato, e la durata di concessione dei benefici sono quelli previsti al successivo punto 5 per gli studenti residenti nei comuni terremotati dell’Abruzzo.

5. STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI TERREMOTATI DELL’ABRUZZO

Per gli studenti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo nell’aprile 2009, individuati dal Decreto del commissario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2009, limitatamente

all'a.a. 2009/2010, i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio e del posto alloggio sono gli stessi stabiliti nel successivo Art. 9 per gli studenti disabili, mentre i limiti degli indicatori ISEEP e ISPEP sono quelli stabiliti nell'Art. 7 per la generalità degli studenti.

ART. 6

CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE E ISCRIZIONE ALLA LAUREA SPECIALISTICA

a) Iscrizione alla laurea specialistica/magistrale: conversione borsa

Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l'a.a. 2009/2010 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea specialistica, possono chiedere, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea specialistica.

Alla richiesta di conversione borsa dovrà essere allegata la documentazione prevista per gli studenti di cui all'Art. 7, punto A, qualora non risulti già allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Agli studenti cui sia accolta la richiesta, in presenza di un ISEEP diverso da quello precedentemente loro assegnato, sarà rideterminata sia la posizione loro spettante nella graduatoria di competenza (la medesima graduatoria in cui erano inseriti prima della conversione borsa), sia l'importo complessivo della borsa di studio; gli studenti vincitori di posto alloggio permangono nella medesima graduatoria alloggio in cui erano inseriti prima della conversione.

Tale norma si applica anche nei confronti degli studenti che ottengono la borsa di studio come iscritti al quarto anno convenzionale di un corso di laurea triennale e si iscrivono ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico. Tali studenti, infatti, possono chiedere, non appena in possesso dei documenti necessari, che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in una borsa annuale per il 4° anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico cui risultano iscritti. Per ottenere tale conversione, dovranno produrre apposita certificazione dalla quale risulti che, dei crediti conseguiti alla data del 10 agosto 2009, ne è stato convalidato un numero sufficiente a mantenere il possesso del merito borsa nel nuovo corso di studi.

Anche gli studenti che, conseguita la laurea triennale si iscrivono a corsi singoli di transizione, in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente alla laurea magistrale per l'a.a. 2009/2010, possono chiedere la conversione borsa con le modalità sopraindicate; l'accoglimento di tale richiesta è subordinata all'iscrizione alla laurea magistrale nell'a.a. 2009/2010.

Tali studenti possono presentare all'Azienda richiesta scritta di anticipata erogazione dei servizi gratuiti connessi alla borsa di studio annuale di cui risulteranno eventualmente vincitori; qualora non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2009/2010 sono tenuti a rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa di € 128,00 mensili (v. Art. 17) per il periodo di indebita permanenza, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

Per gli studenti di cui trattasi che, pur non iscrivendosi alla laurea magistrale per l'a.a. 2009/2010, intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2010/2011, si applica quanto previsto al successivo punto c).

Le disposizioni del presente punto si applicano anche agli studenti nominati vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2009/2010 dalle Sedi di Firenze o di Siena dell'Azienda che, conseguita la laurea triennale si iscrivono ad un corso di laurea specialistica presso l'Università di Pisa, l'Accademia di Belle Arti di Carrara o altre Scuole o Istituti afferenti la Sede di Pisa dell'Azienda.

La richiesta di conversione borsa e la relativa documentazione dovrà essere presentata presso la Sede di Pisa dell'Azienda.

b) Studenti che prevedono di conseguire la laurea triennale entro il 31/12/2009 e di iscriversi alla laurea specialistica per l'a.a. 2009/2010

Gli studenti non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. 2009/2010, ove ritengano di conseguire la laurea triennale entro il 31/12/2009 e di iscriversi alla laurea specialistica per l'a.a. 2009/2010 possono chiedere, per tale anno accademico, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea specialistica, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria di propria competenza con **situazione sospesa** in attesa dell'effettiva iscrizione alla laurea specialistica, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea specialistica, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea triennale entro il 31/12/2009 ovvero pur conseguendo la laurea triennale entro tale data, non si iscrivano alla laurea specialistica per l'a.a. 2009/2010, sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa prevista di € 128,00 mensili (v. Art. 17) per il periodo di indebita permanenza, e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Detti studenti devono comunicare per iscritto all'Azienda il conseguimento della laurea, entro 15 giorni dall'avvenuto conseguimento della stessa, e la successiva iscrizione alla laurea specialistica; in caso di mancata iscrizione devono informarne tempestivamente per iscritto l'Azienda.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2008/2009, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio".

c) Studenti che intendono iscriversi alla laurea specialistica nell'a.a. 2010/2011

Gli studenti vincitori di borsa di studio e/o di posto alloggio per l'a.a. 2009/2010 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea specialistica, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2010/2011, fermo restando il proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere, per il periodo previsto, i servizi connessi alla borsa di studio, con le modalità sotto indicate:

- se vincitori di borsa di studio annuale fruiscono gratuitamente del Servizio Mensa sino al 30/11/2010 e, se vincitori di posto alloggio, fruiscono gratuitamente dello stesso sino al 15/10/2010;
- se vincitori di borsa di studio semestrale fruiscono gratuitamente del Servizio Mensa sino al 31/05/2010 e, se vincitori di posto alloggio, fruiscono gratuitamente dello

stesso sino al 15/04/2010 e alla tariffa di € 128,00 mensili (v. Art. 17) sino al 15/10/2010.

Allo scopo di ottenere quanto sopra devono produrre all'Azienda, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta dalla quale risulti il proprio intendimento ad iscriversi per l'anno accademico 2010/2011 ad uno dei corsi di laurea specialistica istituiti presso le Università della Toscana.

L'accoglimento della richiesta è subordinato al possesso dei requisiti economici.

Qualora nell'anno accademico 2010/2011, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ai corsi di laurea specialistica attivati dalle Università della Toscana sono tenuti al pagamento dell'alloggio alla tariffa di € 128,00 mensili (v. Art. 17) per il periodo per il quale hanno fruito dello stesso dopo il conseguimento della laurea triennale, nonché al pagamento dei pasti consumati in tale periodo alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

d) Laurea magistrale: iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea triennale, risultano iscritti per l'a.a. 2009/2010 a corsi singoli di transizione in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente alla laurea magistrale, possono chiedere, per il medesimo anno accademico, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria di propria competenza con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2009/2010 sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato, corrispondendo all'Azienda la tariffa di € 128,00 mensili (v. Art. 17) per il periodo di indebita permanenza, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Detti studenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'Azienda l'iscrizione ovvero la mancata iscrizione ad un corso di laurea magistrale.

ART. 7 REQUISITI ECONOMICI

1. Limiti degli indicatori della situazione economico - patrimoniale

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, fatto salvo quanto previsto all'Art. 9 per gli studenti disabili, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

- **ISEEP = € 17.000,00**
- **ISPEP = € 30.000,00**

2. Indicatori della condizione economica

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) del nucleo familiare di appartenenza del medesimo, (di norma corrispondente al suo stato di famiglia anagrafico risultante agli atti del Comune di residenza), fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE, purché non in contrasto con quanto indicato nel punto 2.1.

Lo studente che intende partecipare al concorso per l'attribuzione della borsa di studio, o un componente del suo nucleo familiare, deve recarsi, per il calcolo degli indicatori, presso uno dei C.A.F. convenzionati con l'INPS, che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale, con la documentazione relativa ai redditi prodotti nell'anno 2008 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza ed al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla data del 31/12/2008.

Il C.A.F. rilascia al dichiarante la Dichiarazione Sostitutiva Unica (**D.S.U.**) - compilata con la sua consulenza – nonché l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), completa del foglio relativo alle modalità di calcolo degli indicatori (v. Art. 2, punto E); tali documenti devono essere conservati fino al 31/12/2010 per eventuali accertamenti di veridicità.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) è dato dal rapporto seguente:

$$\text{ISPE} = \text{ISP} / \text{Scala di equivalenza}$$

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'Art. 8.

2.1 ISEE e ISPE Prestazione

Di norma i valori dell'ISEE e dell'ISPE coincidono con i valori dell'ISEE Prestazione (**ISEEP**) e dell'ISPE Prestazione (**ISPEP**) necessari per la valutazione delle condizioni economiche dello studente ai fini del concorso.

Tuttavia, nei casi sotto riportati tale coincidenza viene meno ed è quindi l'Azienda che provvede a rideterminarli:

2.1.1 **fratelli e/o sorelle dello studente** con redditi conseguiti nel 2008 e/o patrimonio posseduto alla data del 31/12/2008. Tali redditi e/o tale patrimonio concorrono alla formazione dell'ISEEP e/o dell'ISPEP nella misura del 50%, mentre il CAF li considera per intero; lo studente di cui al successivo punto A. deve inserire i dati suddetti nella procedura on line.

2.1.2 componenti del nucleo familiare dello studente con **redditi conseguiti all'estero** nel 2008 e/o patrimonio mobiliare e/o fabbricati posseduti all'estero alla data del 31/12/2008; tali redditi e/o patrimoni, pur concorrendo alla formazione dell'ISEEP e/o ISPEP, non sono, di norma, computati dal CAF. In tal caso, lo studente di cui al successivo punto A. deve allegare al modulo di

domanda apposita documentazione relativa a redditi e/o patrimoni all'estero (v. Art. 8, punto A).

2.1.3 lo studente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori è considerato studente indipendente qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;

b) reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro dipendente), riferito all'anno solare 2008, non inferiore a € 6.500,00.

Il nucleo familiare di riferimento dello studente indipendente corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

Qualora lo studente di cui trattasi non sia in possesso dei requisiti per essere studente indipendente è considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori. Lo studente di cui al successivo punto A. deve allegare al modulo di domanda l'Attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (v. Art. 12, punto C.2) relativa al proprio nucleo familiare e a quello dei suoi genitori.

2.1.4 studente coniugato

Il nucleo familiare di riferimento dello studente coniugato corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE può essere resa da ciascun componente il nucleo familiare e la stessa può essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo per la richiesta di prestazioni sociali agevolate; il richiedente la prestazione sociale, qualora utilizzi la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE resa da altro componente il nucleo familiare, la fa propria assumendosene le corrispondenti responsabilità.

Le dichiarazioni relative alla situazione economica-patrimoniale devono obbligatoriamente essere riferite, pena esclusione dal concorso, ai redditi conseguiti nel 2008 ed al patrimonio posseduto al 31.12.2008.

**A. Studenti iscritti al primo anno di ciascun livello di studio
Studenti iscritti ad anni successivi non vincitori di borsa nell'a.a. 2008/2009**

Tali studenti devono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio riportando nella procedura della domanda on line i dati contenuti nell'Attestazione ISEE (v. precedente punto 2.); di norma tali dati sono il valore dell'ISE, il valore del parametro "Scala di equivalenza", il valore dell'ISEE e il valore dell'ISP, fatto salvo per i casi riportati nel precedente punto 2.1.

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'Art. 8.

B. Studenti vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2008/2009 e iscritti per l'a.a. 2009/2010 ad anni successivi al primo di corsi di studio dello stesso livello di quello cui erano iscritti nell' a.a. 2008/2009.

Tali studenti, dopo **essersi recati al CAF per verificare che gli indicatori ISEEP e ISPEP** di propria competenza (v. precedente punto 2.) **rientrano ancora nei limiti prescritti**, possono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio senza riportare nel modulo di domanda on line i dati della nuova documentazione economico-patrimoniale.

A tali studenti, qualora confermino i requisiti economici, sarà attribuito un ISEEP identico a quello loro già attribuito nell'a.a. 2008/2009.

Nel caso in cui gli studenti di cui trattasi ritengano che sia per loro più favorevole l'attribuzione dell'ISEEP determinato sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2008 e dei patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti al 31/12/2008, devono procedere come gli studenti di cui al punto A.

ART. 8 STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Possono concorrere al conferimento della borsa di studio e/o del posto alloggio gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'Art. 3.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta (v. Art. 12, punto C.).

Gli altri studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'Art. 7 mediante la seguente documentazione da allegare al modulo di domanda:

A) Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva, compilata dallo studente su apposito modulo, concernente i redditi lordi percepiti all'estero nel 2008 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2008, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2008, mentre i fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

B) Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio.

Detta documentazione dovrà riportare:

- la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2008 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2008, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I redditi e/o il patrimonio all'estero sono valutati come indicato al precedente punto A, secondo comma.

C) Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi particolarmente poveri di cui alla Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 904/2005

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEP e ISPEP, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a Euro 0 (zero).

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

D) Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale "status" deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia; in quest'ultimo caso si applica quanto previsto all'Art. 2, punto B.

Gli **studenti italiani residenti all'estero** che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, devono allegare al modulo di domanda la documentazione sopraindicata in relazione al Paese di residenza.

Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

ART. 9 STUDENTI DISABILI

Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Gli studenti di cui trattasi possono ottenere la borsa di studio e /o il posto alloggio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

A.1 BORSA DI STUDIO

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- b) *iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2009*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due anni;
- c) *iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

A.2 POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio **a titolo gratuito**, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui al punto a): un ulteriore semestre;
- studenti di cui ai punti b): un ulteriore anno.

Per gli studenti di cui al punto c) la durata di concessione del posto alloggio coincide con la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

B. REQUISITI DI MERITO

B.1 STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI STUDIO CON NUOVO ORDINAMENTO

Gli studenti con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento devono possedere, alla data del **10 agosto 2009** (30 settembre 2009 per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea specialistica a ciclo unico) i seguenti

requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2008/2009:

Tabella 2	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea Triennale	15	48	81	114	==	==	==
Laurea Specialistica	18	48	81	==	==	==	==
Laurea Specialistica a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	==
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia	15	48	81	114	147	180	213
Laurea Spec. in Ing. Edile e Architettura	13	38	65	88	121	154	==

 **ATTENZIONE** 

Gli studenti disabili che si iscrivono per l'a.a. 2009/2010 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) devono possedere il merito minimo indicato in Tabella 2 - n. 15 crediti - alla data del **30 settembre 2009**.

B.2 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, A SEGUITO DI PASSAGGIO DAL VECCHIO ORDINAMENTO EFFETTUATO ANTECEDENTEMENTE AL 30 GIUGNO 2009

Limitatamente alla concessione del posto alloggio, gli studenti iscritti al nono anno convenzionale del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia devono possedere, **alla data del 10 agosto 2009, n. 240 crediti** validi per tale corso di studi.

Per il conseguimento dei crediti di cui ai punti B.1 e B.2 non si applica il Bonus.

B.3 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN MEDICINA E CHIRURGIA

Limitatamente alla concessione del posto alloggio, gli studenti iscritti al nono anno convenzionale del corso di laurea vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia devono avere superato, alla data del 10 agosto 2009, almeno n. 26 annualità valide per tale corso di studi.

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2009/2010, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2008/2009 nell'ateneo di provenienza e certificati da detto ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'Università di Pisa.

C. LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente disabile richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

- **ISEEP = € 20.000,00**
- **ISPEP = € 31.000,00**

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEEP degli studenti disabili, che non abbiano confermato i requisiti economici, è ricalcolato con la seguente formula:

$$\frac{17.000,00 \times \text{ISEEP del soggetto}}{20.000,00}$$

D. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio (v. Art. 16, punto 1) è incrementato di € 2.000,00 (€ 1.200,00 in caso di borsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

E. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA E REVOCA

Agli studenti disabili iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'Art. 19 punti A.6 e B.1.

Gli studenti disabili dovranno allegare al modulo di domanda l'autocertificazione relativa allo status di disabile di cui all'Art. 12, punto C.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 10 STUDENTI DETENUTI

Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente Art. 9 per gli studenti disabili, mentre i limiti degli indicatori ISEEP e ISPEP sono quelli stabiliti nell'Art. 7 per la generalità degli studenti.

Gli studenti di cui trattasi sono sempre considerati in sede.

Agli studenti detenuti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'Art. 19, punti A.6 e B.1.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11 CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

In base a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, l'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana concede la borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- idonei (vincitori o non vincitori) nel concorso per borse di studio emanato dall'Azienda per l'anno accademico 2009/2010;
- ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari, ivi compresi quelli per la stesura della tesi, relativi all'anno accademico 2010/2011.

La borsa di studio per la mobilità internazionale è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'importo della borsa, con riferimento a soggiorni di studio all'estero della durata effettiva di almeno dieci mesi, è stabilito fino ad un massimo di € 1.900,00; per soggiorni di studio di durata inferiore l'importo di cui sopra verrà ridotto pro-quota in ragione di € 160,00 mensili. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede ad erogare allo studente, a richiesta, una quota parte della borsa di mobilità pari ad € 600,00.

Gli importi suddetti saranno integrati, ricorrendone le condizioni, con la monetizzazione pro-quota del valore del Servizio Mensa e, qualora si tratti di occupanti il posto alloggio o beneficiari di contributo affitto, del Servizio Alloggio, per i periodi nei quali lo studente avrebbe fruito gratuitamente dei servizi in quanto vincitore o idoneo della borsa di studio e coincidenti con i periodi di partecipazione al programma di mobilità internazionale; la monetizzazione del Servizio Mensa è prevista anche per gli studenti "in sede" (valore annuo € 616,00).

La monetizzazione dei servizi Mensa e/o Alloggio di cui sopra è esclusa qualora il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di vitto e/o alloggio.

Lo studente interessato dovrà presentare una richiesta secondo le modalità indicate in apposito avviso, la cui pubblicazione è prevista nel mese di febbraio 2010.

Si precisa che in caso di mancata riscossione degli importi erogati entro il 31 dicembre 2012 lo studente decadrà dal beneficio.

ART. 12 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

Tutti gli studenti che intendono partecipare al concorso per la concessione di borse di studio e/o di posti alloggio relativo all'anno accademico 2009/2010 sono tenuti:

- > a compilare e trasmettere "**on line**" l'apposita domanda collegandosi al sito della Sede di Pisa dell'Azienda (www.dsu.pisa.it);

- a presentare o inviare tramite Raccomandata il relativo modulo cartaceo, debitamente firmato, stampato al termine della procedura on line;
- ad allegare al suddetto modulo eventuali documenti espressamente prescritti in casi particolari (v. punto C. del presente articolo).

A. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini **perentori** di presentazione dei moduli di domanda, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, sono i seguenti:

15 settembre 2009	GENERALITÀ DEGLI STUDENTI
16 novembre 2009	DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, ivi compresi coloro che potranno iscriversi per l'anno accademico 2009/2010 soltanto dopo le date indicate, dopo aver superato test o prove di ammissione (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi a numero chiuso, etc.).

ATTENZIONE

Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2009/2010 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, che possono conseguire il merito richiesto entro la data del **30 settembre 2009**, dovranno comunque presentare la domanda di borsa di studio e/o di posto alloggio entro il **15 settembre**, indicando il numero di crediti conseguiti alla data di presentazione della stessa. Qualora i crediti indicati nella domanda non siano sufficienti ad ottenere il beneficio, tali studenti devono presentare entro il 5 ottobre 2009, all'Azienda, le comunicazioni relative al numero di crediti eventualmente conseguiti dopo la presentazione della domanda, ma entro il termine del 30 settembre 2009.

B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

B.1 PRESENTAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO AZIENDA DSU – UNIVERSITÀ

I moduli di domanda, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, devono essere presentati allo **Sportello Unico Azienda DSU – Università** istituito presso il Settore “Assegni di studio” dell'Azienda oppure presso ciascuna delle sedi della Segreteria Studenti dell'Università di Pisa nel seguito indicate.

E' fatta eccezione a quanto sopra:

- per gli iscritti e per coloro che intendono iscriversi alla SSML, agli Istituti IMML e IMBL nonché ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca che devono

presentare quanto sopra specificato agli sportelli del Settore “Assegni di Studio” dell’Azienda;

- per gli iscritti e per coloro che intendono iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Carrara che devono presentare quanto sopra specificato all’Ufficio DSU di Carrara, Via Verdi, n.16.

Gli orari di apertura al pubblico dello Sportello Unico Azienda DSU – Università sono esposti presso il Settore “Assegni di studio” dell’Azienda e pubblicati nel sito web aziendale www.dsu.pisa.it, mentre gli orari di apertura degli sportelli unici istituiti presso ciascuna delle sedi della Segreteria Studenti dell’Università di Pisa sono esposti presso tali Segreterie e pubblicati nel sito web dell’Università.

Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio DSU di Carrara sono esposti presso tale ufficio e pubblicati nell’apposita sezione del sito web aziendale.

UBICAZIONE DELLE SEDI DELLO SPORTELLLO UNICO AZIENDA D.S.U. – UNIVERSITÀ DI PISA

Azienda D.S.U. Segreteria di Pisa	Piazza dei Cavalieri, 6 - PISA	Tel. 800 110346
Segreteria di Lucca	Via degli Orti, 8 - LUCCA	Tel. 0583/492563
Segreteria di Livorno	Via dei Pensieri, 56 c/o Villa Letizia - LIVORNO	Tel. 050/2211213
Segreteria di Carrara	Via Tenerani, 2 - CARRARA	Tel. 0585/641467
Segreteria di Massa	Via Porta Fabbrica, 1 c/o URP Comune - MASSA	Tel. 0585/490430
Segreteria di Cecina	Via Magona - c/o Polo Tecnologico - CECINA	Tel. 050/2211277
Segreteria di Sarzana	P.zza Matteotti, 5 c/o Informagiovani - SARZANA	Tel. 0187/691271

B.2 INVIO PER POSTA RACCOMANDATA

I moduli di domanda, con allegata la fotocopia di un documento di identità e la documentazione eventualmente prescritta, possono essere inviati anche per posta, purché tramite **Raccomandata**, ai seguenti indirizzi:

Università di Pisa – Servizio immatricolazioni - Casella Postale **205** - 56100 Pisa Centrale
Riservato agli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

Università di Pisa – Domande di benefici DSU - Casella Postale **234** - 56100 Pisa Centrale
Riservato a tutti gli altri studenti

Azienda Regionale D.S.U. – Sede di Pisa – Piazza dei Cavalieri, n. 6 - 56126 - Pisa.

Riservato agli studenti che si iscrivono alla SSML, agli Istituti IMML e IMBL nonché ai corsi di dottorato e di specializzazione.

Azienda Regionale D.S.U. – Ufficio di Carrara – Via Verdi, n.16 – 54033 Carrara (MS).

Riservato agli studenti che si iscrivono all'Accademia di Belle Arti di Carrara.

Nel caso in cui si invii tramite posta Raccomandata agli indirizzi sopra specificati il modulo di domanda, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, la data di presentazione di quanto inviato corrisponderà alla data del timbro postale di partenza della raccomandata stessa.

N.B. Qualora si utilizzi un qualsiasi altro metodo di invio (posta prioritaria, posta celere, etc.) la data di presentazione corrisponderà a quella di arrivo ai suddetti indirizzi.

I moduli di domanda non possono essere inviati via fax.

C. DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

Gli studenti, che non possono “confermare” il possesso dei requisiti economici (v. Art. 7, punto A), ovvero:

- *iscritti al primo anno di ciascun livello di studio,*
- *iscritti ad anni successivi, non vincitori di borsa nell'a.a. 2008/2009,*

sono tenuti ad allegare al modulo di domanda la seguente documentazione, al verificarsi delle **situazioni particolari** sotto indicate:

C.1. Presenza di redditi e/o patrimoni all'estero

- Studenti stranieri extra Unione Europea e studenti italiani residenti in tali Paesi: *documentazione indicata all'Art.8 punto B).*
- Studenti stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e studenti italiani residenti all'estero, in uno dei Paesi dell'Unione Europea: *dichiarazione indicata all'Art.8 punto A).*
- Studenti italiani residenti in Italia, con redditi e/o patrimonio all'estero: *dichiarazione indicata all'Art.8 punto A).*

C.2. Studente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori, non in possesso dei requisiti per essere considerato studente indipendente (v. Art. 7, punto 2.1.3):

- **Attestazione ISEE** completa del foglio relativo alle **Modalità di calcolo degli Indicatori e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)** rilasciate dal CAF relativa al proprio nucleo familiare e a quello dei suoi genitori.

Tutti gli studenti disabili (v. Art. 9) sono tenuti ad allegare al modulo di domanda un'autocertificazione attestante il riconoscimento dell'handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, nel caso in cui lo studente sia portatore di handicap o il grado di invalidità qualora lo studente abbia un'invalidità pari o superiore al 66%; nell'autocertificazione suddetta dovrà essere specificato l'A.S.L. o altro ente che ha riconosciuto l'handicap e/o l'invalidità nonché la localizzazione dello stesso. In luogo della predetta autocertificazione potrà essere prodotta copia fotostatica del documento in cui sia riconosciuto l'handicap ovvero l'invalidità dello studente.

Al modulo di domanda potrà essere allegato qualsiasi altro documento che lo studente ritenga utile presentare, ivi incluse le autocertificazioni previste all'Art. 2, punto B del presente bando ove ricorrano le condizioni per presentarle indicate in tale articolo (studente in sede, fuori sede o pendolare).

N.B. L'Azienda si riserva di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli prescritti.

La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato o inviato per posta Raccomandata il modulo di domanda, completo di tutta la documentazione, eventualmente richiesta, entro il termine di scadenza. Le disposizioni previste dal presente bando sono inderogabili.

Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, etc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda mediante comunicazione scritta.

Se il candidato è minorenne, il modulo di domanda dovrà essere firmato dal candidato medesimo e controfirmato da un genitore o da chi ne fa le veci e, in caso di trasmissione a mezzo servizio postale, dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di identità del candidato e di colui che controfirma la domanda.

Il bando di concorso borsa di studio e posto alloggio sarà in distribuzione presso:

- il Settore **ASSEGNI DI STUDIO** dell'Azienda - Piazza dei Cavalieri, 6 - Pisa
- il Servizio Informagiovani - Via Silvio Pellico, 6 - Pisa
- il Settore U.R.P. dell'Azienda - Lungarno Pacinotti, 32 - Pisa
- l'Ufficio DSU di Carrara - Via Verdi, n.16 - 54033 Carrara (MS)
- le Sedi della Segreteria Studenti dell'Università

Tale bando può anche essere consultato e scaricato dal sito web aziendale

www.dsu.pisa.it

ART. 13 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO A CONCORSO

Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. 2009/2010 deriva dall'ammontare del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla Regione Toscana per l'anno 2009.

L'Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

Le risorse assegnate all'Azienda sono destinate agli iscritti alle Università di Pisa, Firenze e Siena, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, all'Accademia di Belle Arti di Firenze e di Carrara, al Conservatorio Cherubini di Firenze e agli Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno, "Boccherini" di Lucca, "Rinaldo Franci" di Siena, solo se con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento.

Una quota dell'ammontare di cui sopra viene riservata per l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che confermano la borsa di studio ottenuta nell'anno accademico 2008/2009.

ART. 14

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A. BORSA DI STUDIO

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2008/2009 e non decaduti dal beneficio e dai Servizi allo stesso connessi.

Sono inoltre considerate **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2008/2009, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea triennale, partecipano al concorso borsa per l'a.a. 2009/2010 come iscritti a un corso di laurea specialistica.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti risultati vincitori per l'a.a. 2008/2009 nel concorso borsa espletato dalle Sedi di Firenze o di Siena dell'Azienda, che saranno nominati vincitori dalla Sede di Pisa per l'a.a. 2009/2010.

Le graduatorie sono definite sulla base delle seguenti priorità e modalità.

1. Studenti idonei nel concorso con esclusione di dottorandi e specializzandi

- 1.1 Agli studenti **conferme borsa** la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente.
- 1.2 Agli altri studenti la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

2. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

- 2.1 Agli studenti **conferme borsa**, per i quali è stata costituita apposita riserva di fondi, la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente.
- 2.2 Agli altri studenti la borsa viene eventualmente attribuita (v. penultimo comma del presente punto) seguendo l'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie suddette, in caso di parità, verrà data la precedenza al più giovane di età.

In caso di eccedenza di fondi nella graduatoria 1, si procederà ad utilizzare tale eccedenza per l'erogazione di ulteriori borse di studio agli idonei non vincitori della graduatoria 2.

Gli studenti che confermano i requisiti economici (v. Art. 7, punto B.), saranno inseriti nelle graduatorie di competenza con un ISEEP identico a quello loro attribuito nelle graduatorie dell'a.a. 2008/2009.

B. POSTO ALLOGGIO

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti alloggio sono riportate all'Art. 17 a cui si rimanda.

C. STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

1. studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
2. studenti che non risultano ancora immatricolati;
3. studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione-economico patrimoniale;
4. studenti di cui all'Art. 6, punti b e d.

Ai borsisti sospesi in graduatoria per i motivi indicati ai punti 1, 2 e 3, la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria dei vincitori.

Tali studenti, ove ritengano che il motivo di tale sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nell'iscrizione da parte dell'Università) e che sarà confermato il loro diritto alla borsa di studio, possono formulare all'Azienda richiesta scritta, debitamente motivata, di anticipata erogazione dei servizi connessi alla borsa di studio stessa.

Qualora non confermino il diritto al beneficio dovranno rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e corrispondere all'Azienda la tariffa di € 128,00 mensili (v. Art. 17) per il periodo di indebita permanenza, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Agli studenti di cui al punto 4 si applica quanto previsto all'Art. 6.

D. STUDENTI DEBITORI

Lo studente vincitore di borsa di studio e/o posto alloggio per l'a.a. 2009/2010 che si trovi in una situazione debitoria nei confronti dell'Azienda, è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro sessanta giorni dalla data di approvazione delle graduatorie definitive.

Qualora, nel termine suddetto, non intervenga la regolarizzazione della posizione debitoria, fermo restando l'obbligo della restituzione di quanto già dovuto all'Azienda, lo studente decade dai benefici ottenuti per l'a.a. 2009/2010 ed è tenuto a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti (v. Art. 19, punto A.5).

ART. 15

ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

L'esito del concorso per la concessione di borse di studio e per l'assegnazione del posto alloggio sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante l'affissione di

distinte graduatorie all'Albo Ufficiale, alle bacheche e nel sito web della Sede di Pisa dell'Azienda.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 15 ottobre 2009

Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, dovrà essere presentata all'Azienda Regionale per il DSU-Sede di Pisa, entro **10 giorni** dalla data di pubblicazione delle risultanze stesse.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 30 novembre 2009

Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Azienda per la mancata attribuzione della borsa di studio e/o del posto alloggio per motivi di legittimità, sarà possibile in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

Le date di cui sopra si riferiscono a tutti i partecipanti al concorso con esclusione di specializzandi e dottorandi, per i quali è previsto un termine posticipato per la presentazione della domanda.

Le graduatorie relative agli iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione saranno pubblicate entro: **15 dicembre 2009** - graduatoria provvisoria
15 gennaio 2010 - graduatoria definitiva

Nessuna comunicazione sarà comunque inviata per posta.

ART. 16

IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI

1. IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive e alla provenienza geografica dello studente; tale importo è composto dalla quota monetaria della borsa di studio e dal valore attribuito alla gratuità dei servizi.

Nelle tabelle sotto riportate sono indicati gli importi relativi alla borsa di studio ed i servizi, con i relativi valori, ad essa connessi; gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

L'ammontare della quota monetaria della borsa di studio e i servizi ad essa connessi sono i seguenti:

ISEE	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0 a € 8.666,66	€ 1.000 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.600 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.280 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 8.666,67 a € 10.833,33	€ 950 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.400 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 920 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 10.833,34 a € 17.000,00	€ 900 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.200 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 560 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

Il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€ 0	€ 616	€ 1.200
Alloggio	Non previsto	Non previsto	€ 1.540

Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'Art. 17.

L'importo della quota monetaria della borsa di studio può essere integrato soltanto nei seguenti casi:

- studenti borsisti disabili (v. Art. 9);
- studenti borsisti ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale per l'a.a. 2009/2010 (v. Art. 11).

Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici

Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 6, i vincitori di borsa di studio che conseguono la laurea triennale, la laurea specialistica a ciclo unico, la laurea specialistica, la laurea vecchio ordinamento, la specializzazione o il dottorato mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre **decadono dai servizi** (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto), ad essa connessi.

Tali studenti devono pertanto, entro 10 giorni, comunicare all'Azienda il conseguimento del titolo.

2. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio e quelli che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione del beneficio per l'a.a. 2009/2010 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in € 98,00.

La decadenza disposta ai sensi dell'Art. 19, punti A.4 e A.6, del presente bando, così come la revoca della borsa di studio disposta, ai sensi dell'Art. 19, punti B.1 e B.2 del medesimo, non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pisa, ammessi alla Scuola Normale Superiore o alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente bando per beneficiare della stessa.

Ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, punto 8, le Università sono tenute ad esonerare totalmente dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari gli idonei e i vincitori della borsa di studio.

3. SERVIZIO MENSA

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso si tratti di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nei seguenti periodi:

- vincitori di borsa annuale: dall' 1/12/2009 al 30/11/2010;
- vincitori di borsa semestrale: dall' 1/12/2009 al 31/05/2010;
- dottorandi e specializzandi: dall' 1/01/2010 al 31/12/2010.

Le modalità di accesso al Servizio Mensa sono contenute nell'apposito regolamento.

Qualora la Mensa Universitaria di Carrara non venga attivata, per gli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti si potrà sopperire con la distribuzione di buoni pasto nei periodi di svolgimento dell'attività didattica e degli esami.

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni qualora lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per scritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura delle Mense Universitarie o dei ristoranti convenzionati con l'Azienda, salvo il caso in cui la mancata consumazione derivi dalla partecipazione a programmi di mobilità internazionale (v. Art. 11) o dalla partecipazione a tirocini formativi e di orientamento che di fatto impediscano la fruizione del servizio.

In tali casi, a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato a ciascuno degli studenti interessati un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Mensa.

3.1 STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio, per esaurimento di fondi, oltre ad essere esonerati dal pagamento della tassa regionale (v. precedente punto 2), sono ammessi a fruire del Servizio Mensa a titolo gratuito nei periodi di apertura dello stesso, ad eccezione degli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, cui si applica, fino al 30 settembre 2010, l'importo più basso delle tariffe stabilite dall'Azienda. Per poter mantenere tale tariffa devono conseguire entro la data predetta lo stesso merito previsto per i vincitori di borsa iscritti al primo anno di detti corsi.

Il suddetto beneficio avrà la durata di 6 o 12 mesi a seconda che abbiano concorso per la borsa semestrale o per quella annuale. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in n. 2 pasti per gli studenti fuori sede.

4. SERVIZIO ALLOGGIO

Gli studenti **fuori sede**, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza e revoca previste all'Art. 19, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messi a concorso.

Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del Servizio Alloggio, anche nei periodi di chiusura delle Residenze Universitarie, a meno che non dipenda da indisponibilità di posti (v. Art. 17, punto 3), dalla partecipazione a programmi di mobilità internazionale o a tirocini formativi e di orientamento che di fatto impediscano la fruizione del servizio.

In caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale o a tirocini formativi e di orientamento lo studente dovrà presentare richiesta di monetizzazione del Servizio Alloggio opportunamente documentata.

L'importo da erogare verrà calcolato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio.

Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio sono riportate nel seguente Art. 17.

ART. 17 SERVIZIO ALLOGGIO

Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere **studenti fuori sede** (v. Art. 2, punto B).

La Sede di Pisa dell'Azienda mette a concorso circa n. 1.520 posti alloggio, di cui n. 31 nella residenza di Carrara; tali numeri sono suscettibili di variazioni.

I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori del concorso tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi, fermo restando, ovviamente, il diritto a permanere nel posto già occupato per gli studenti conferme del posto alloggio.

I posti alloggio della residenza di Carrara saranno assegnati con priorità agli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Carrara.

Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo possono beneficiare di un contributo affitto in luogo del posto alloggio (v. punto 3 del presente articolo).

1. DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sottoindicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto e degli eventuali periodi di chiusura per le vacanze natalizie e pasquali:

- vincitori di borsa annuale: dal 16/10/2009 al 15/10/2010, **a titolo gratuito**;
- vincitori di borsa semestrale:
 - dal 16/10/2009 al 15/04/2010, **a titolo gratuito**;
 - dal 16/04/2010 al 15/10/2010, **a titolo oneroso** (€ 128,00 mensili);
- dottorandi e specializzandi: dall' 1/01/2010 al 31/12/2010, **a titolo gratuito**.

L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate fermi restando i termini ultimi stabiliti.

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto all'Azienda, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Nei limiti degli eventuali posti messi a disposizione dall'Azienda, lo studente regolarmente alloggiato potrà ottenere la permanenza nel posto alloggio nei periodi di chiusura delle residenze, anche se in una camera e/o residenza diversa da quella occupata abitualmente, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata, corrispondendo all'Azienda la tariffa di € 128,00 mensili.

1. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

2.1 Formulazione delle graduatorie

La Sede di Pisa dell'Azienda riserva n. 100 posti alloggio (di cui 4 agli iscritti all'Accademia di Belle Arti di Carrara) per gli immatricolati ai corsi di laurea triennale e di laurea specialistica a ciclo unico; tali posti saranno assegnati agli studenti di cui trattasi sulla base dell'ordine di ISEE crescente (v. successivo punto A.2).

E' altresì riservato il numero di posti alloggio necessario agli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione che confermano il posto alloggio ottenuto nell'a.a. 2008/2009.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme alloggio** gli studenti che, vincitori di posto alloggio 2008/2009, hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e non sono decaduti dal beneficio ovvero sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale, ma sono rimasti nel posto alloggio a titolo oneroso.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno ottenuto per l'a.a. 2008/2009 l'effettiva assegnazione di un posto dalle Sedi di Firenze o Siena dell'Azienda e risulteranno vincitori di posto alloggio per l'a.a. 2009/2010 nella Sede di Pisa.

Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda (v. Art. 12, punto A).

Le predette due graduatorie saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di precedenza:

A. Studenti idonei nel concorso con esclusione di dottorandi e specializzandi
--

A.1 Studenti vincitori di borsa di studio 2009/2010, **conferme alloggio**;

A.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2009/2010, **non conferme alloggio**;

A.3 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito dei gruppi A.1 e A.3 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

Nell'ambito del gruppo A.2 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tale gruppo, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea specialistica è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo è data precedenza al più giovane di età.

B. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

B.1 Studenti vincitori di borsa di studio 2009/2010, **conferme alloggio**;

B.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2009/2010, **non conferme alloggio**;

B.3 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito di ciascun gruppo (B.1, B.2 e B.3) gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità tra gli studenti di ciascuno dei gruppi suddetti si terrà conto del più giovane di età. A tali studenti, fatta salva l'eventuale riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo A.

2.2 Modalità di assegnazione del posto alloggio

2.2.1 Accettazione del posto alloggio

Gli studenti risultati vincitori di posto alloggio nelle graduatorie provvisorie, con esclusione degli studenti che già risultino occupare un posto, devono presentarsi al Settore Alloggi – Piazza dei Cavalieri n. 6, Pisa (ovvero all'Ufficio DSU di Carrara, Via Verdi n. 16, se iscritti all'Accademia di Belle Arti) al fine di sottoscrivere l'apposita “Dichiarazione di accettazione del posto alloggio” prevista per regolamentare l'utilizzazione del posto stesso.

Alla Dichiarazione dovrà essere allegata n. 1 fotografia formato tessera; gli studenti stranieri dovranno inoltre allegare la fotocopia del passaporto, del permesso di soggiorno ovvero, in mancanza, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno.

La Dichiarazione, che può essere ritirata presso il Settore Alloggi di Pisa e presso l'Ufficio DSU di Carrara o scaricata dal sito web dell'Azienda, dovrà essere sottoscritta **entro il 12 novembre 2009**.

Fanno eccezione a quanto sopra le prime n. 100 matricole della graduatoria provvisoria alloggio, per i quali è stata costituita una riserva di posti, nonché le prime n. 400 assegnazioni della medesima graduatoria, che dovranno presentare la Dichiarazione **entro il 16 ottobre 2009**.

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione risultati vincitori di posto alloggio nelle graduatorie provvisorie, per i quali l'assegnazione del posto è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2010, dovranno presentare la Dichiarazione **entro il 15 gennaio 2010**.

Gli studenti vincitori del posto come conferme devono presentare la “Dichiarazione di accettazione del posto alloggio” entro il giorno **11 dicembre 2009**.

L'assegnazione del posto alloggio è in ogni caso subordinata alla permanenza degli interessati tra gli studenti vincitori nelle risultanze definitive del concorso.

Gli studenti che, non vincitori nelle graduatorie provvisorie, vengono nominati vincitori nelle graduatorie definitive, devono recarsi a sottoscrivere la “Dichiarazione di accettazione del posto alloggio”, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione delle stesse.

Non ottemperando a quanto previsto nei commi suddetti lo studente sarà considerato decaduto dal beneficio.

2.2.2 Assegnazione del posto alloggio

Al momento dell’assegnazione del posto alloggio nelle Residenze gli studenti sono tenuti a pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 128,00 sul c/c postale n. 210567 intestato all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Sede di Pisa.

L’assegnazione del posto alloggio verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria e secondo le indicazioni fornite al momento della presentazione della Dichiarazione di accettazione.

2.2.1 Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

Agli studenti con borsa di studio semestrale, limitatamente al secondo semestre, oppure agli studenti occupanti il posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio si applica la tariffa mensile di € 128,00.

Il pagamento della suddetta tariffa, dovrà essere effettuato mediante versamenti mensili sul c/c postale n. 210567 intestato all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Sede di Pisa.

Nel caso in cui l’interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, decaduto dal beneficio, a decorrere dal primo mese di morosità (v. Art. 19 punto A.7).

3. CONTRIBUTO AFFITTO

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell’Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano di un importo (*contributo affitto*), pari a € 1.540,00 annui per i vincitori di borsa annuale (€ 770,00 per i vincitori di borsa semestrale), che sarà rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all’intero periodo di concessione (v. Art. 16, punto 4).

Si ricorda che, nel caso di studenti vincitori di borsa semestrale, l’alloggio a titolo gratuito o il contributo affitto sono concessi al massimo fino al 15 aprile 2010.

La concessione dell’eventuale contributo affitto è subordinata alla presentazione all’Azienda, entro il 31 gennaio 2010, di apposita richiesta.

Il contributo affitto sarà erogato con cadenza trimestrale.

In caso di mancata riscossione del contributo affitto entro il 31 dicembre 2011, si applica la decadenza di cui all’Art. 19, punto A.4.

Gli studenti per i quali l’indisponibilità del posto si dovesse protrarre per l’intero periodo di concessione saranno considerati “assegnazioni alloggio” e non “conferme”, ai fini dell’eventuale partecipazione al concorso alloggio 2010/2011.

ART. 18
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

1. Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico

- il 60%, entro il mese di dicembre 2009;
- il restante 40% viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il 30 settembre 2010, n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura) riconosciuti per il corso di studio cui risultano iscritti nell'anno accademico 2009/2010.

Per ottenere il pagamento del saldo, pari al 40% della quota monetaria della borsa di studio, gli studenti di cui trattasi devono pertanto comunicare all'Azienda, tramite la presentazione di certificazione o dichiarazione sostitutiva, il conseguimento del merito sopraindicato.

Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento del saldo, stabiliti in funzione della data di presentazione dell'autocertificazione suddetta.

Presentazione dell'autocertificazione	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2010	Nel mese di giugno 2010
Entro il 30 settembre 2010*	Nel mese di ottobre 2010

* L'autocertificazione è resa anche mediante la presentazione di domanda di borsa di studio per l'a.a. 2010/2011.

Gli studenti che entro il 30 settembre 2010, non riescono a conseguire il requisito di merito sopraindicato, perdono il diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 40% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° ottobre 2010**, decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.

2. Altri studenti

- il 50% dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di dicembre 2009;
- il restante 50% entro il mese di giugno 2010.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

L'Azienda provvede a dare comunicazione degli esatti tempi in cui le singole rate sono esigibili, tramite avvisi affissi alle bacheche e nel sito web aziendale www.dsu.pisa.it.

Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento presso tutti gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (Tesoriere dell'Azienda) fatta eccezione per quelle destinate agli studenti che abbiano richiesto o richiedano, in tempo utile, all'Azienda una diversa modalità di pagamento, da individuare tra le seguenti:

- con bonifico in un conto corrente bancario o postale intestato allo studente beneficiario;
- con accredito su carta prepagata.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio, che non provvedano alla riscossione degli importi emessi a loro favore entro il 31 dicembre 2011, decadono dal beneficio.

La disposizione suddetta si applica anche al contributo affitto.

ART. 19 CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

A. DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio e/o al posto alloggio decade:

A.1 in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, etc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché, con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza;
- per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;

A.2 qualora lo studente presenti, al fine di fruire della borsa di studio, dichiarazioni non veritiere (proprie o dei propri congiunti);

A.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;

A.4 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2011 (v. Art. 18);

A.5 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive (v. Art. 14, punto D);

A.6 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2009/2010 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico non riesca a conseguire entro il 30 settembre 2010 almeno n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura) riconosciuti per il corso di studio cui risulta iscritto nell'anno accademico 2009/2010; il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 40% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° ottobre 2010**, la decadenza dei servizi connessi alla borsa stessa. Tale norma non si applica né agli studenti disabili, né agli studenti detenuti di cui ai precedenti Artt. 9 e 10.

Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

- A.7 qualora lo studente non provveda al pagamento della tariffa alloggio (v. Art. 17, punto 2.2.1);
- A.8 qualora lo studente svolga un'attività che non consenta la frequenza (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 13 della Legge 390/91 non costituisce causa di incompatibilità);
- A.9 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;
- A.10 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;
- A.11 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- A.12 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'Art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea specialistica;
- A.13 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a revoca del beneficio.

Agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio che non provvedano a riconsegnare il posto entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di rilascio o dal verificarsi del motivo di decadenza sarà applicato, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, un addebito di € 26,00.

B. REVOCA

La borsa di studio è revocata:

- B.1 agli studenti iscritti, nell'a.a. 2009/2010, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico che, entro il **31 dicembre 2010**, non abbiano conseguito almeno n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura) riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti erano iscritti nell'a.a. 2009/2010 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2010/2011 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro.

Tali studenti sono tenuti a produrre all'Azienda, entro il **31 gennaio 2011**, apposita **autocertificazione di merito** con l'indicazione dei crediti conseguiti entro il 31 dicembre 2010 e delle date del loro conseguimento ovvero con l'indicazione del mancato conseguimento del merito richiesto.

Ferma restando la revoca del beneficio agli studenti che per qualsiasi motivo non risulteranno in possesso del merito previsto, anche la mancata presentazione della suddetta autocertificazione può comportare l'avvio di procedimento di revoca del beneficio.

La revoca di cui al presente punto, non si applica né agli studenti disabili né agli studenti detenuti di cui ai precedenti Artt. 9 e 10.

- B.2 agli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi entro il 30 giugno 2010, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.

E' fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

- alla quota monetaria della borsa di studio che viene erogata dalla Sede dell'Azienda che li ha nominati vincitori;

- alla fruizione gratuita del Servizio Mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione ed erogato dalla Sede dell'Azienda competente per l'Ateneo di nuova iscrizione;

- all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della Sede dell'Azienda competente per la nuova sede universitaria, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. In caso di indisponibilità di posti lo studente beneficia del contributo affitto, (v. Art. 17) erogato dalla Sede dell'Azienda competente per l'Ateneo di nuova iscrizione;

B.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

C. RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA O REVOCA

In caso di revoca per i motivi indicati ai punti B.1 e B.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

In caso di decadenza per i motivi indicati ai punti A.1, A.2, A.3 e A.5 e in caso di revoca per i motivi indicati al punto B.3 gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti.

Qualora la decadenza sia disposta per dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dal beneficio (v. punto A.2) lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

alloggio: € 128,00 per ogni mese di assegnazione. Le frazioni di mese sono computate applicando la tariffa giornaliera;

mensa: per ogni pasto consumato, importo corrispondente alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

ART. 20 ACCERTAMENTI DELL'AZIENDA SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti in base agli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

A tal fine l'Azienda:

- accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti di merito;
- richiede agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente con le risultanze dei registri da questi custoditi;
- richiede allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati per

- accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- può verificare i dati fiscali ed economici attraverso il servizio telematico SIATEL;
 - può controllare, collegandosi alla banca dati dell'INPS, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e le attestazioni ISEE;
 - può richiedere alle Direzioni Regionali delle Entrate del Ministero delle Finanze competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche degli studenti vincitori di benefici e dei componenti del nucleo familiare degli stessi.

I controlli di veridicità sulla condizione economica che, di norma, sono effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione, riguardano sia gli studenti che per l'a.a. 2009/2010 hanno presentato dichiarazione relativa ai requisiti economici sia quelli che, già vincitori per l'a.a. 2008/2009, hanno mantenuto il beneficio sulla base dei criteri di merito senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici; anche per questi ultimi in sede di accertamento si farà riferimento alla documentazione della condizione economica relativa all'anno 2008.

I controlli di veridicità interessano almeno il 25% degli idonei al concorso.

L'avvio del procedimento di accertamento condotto dall'Azienda verrà comunicato agli studenti che formano il campione, e contestualmente sarà affisso all'Albo dell'Azienda l'atto di autorizzazione all'avvio del procedimento in questione.

La conclusione del procedimento di accertamento, il cui termine è stabilito nel 90° giorno successivo a quello dell'atto di avvio, è reso noto mediante la pubblicazione sul sito internet della Sede di Pisa dell'Azienda delle risultanze borsa rielaborate in funzione degli esiti degli accertamenti condotti.

La comunicazione personale allo studente in ordine all'esito dell'accertamento è inoltrata a mezzo Raccomandata solo in caso di decadenza o di revoca del beneficio.

In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dal beneficio (v. Art. 19) lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

ART. 21

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

I dati richiesti nella domanda dei benefici, nelle dichiarazioni nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio di cui alla normativa vigente, riconducibile inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- i dati trattati sono limitati all'autocertificazione dello stato di disabile o di invalido

- civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio;
- le operazioni sono limitate alla raccolta, registrazione e conservazione del dato.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, alla mancata presentazione degli stessi, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati necessari alla formulazione delle graduatorie del concorso sono pubblici; i dati anagrafici sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere al fine della liquidazione degli importi monetari.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'Art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Il titolare del trattamento è individuato nell'Azienda, con sede in Firenze, - Viale Gramsci, 36.

Il responsabile dell'Azienda per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 è il Dirigente dell'Articolazione Organizzativa Territoriale di Pisa, con sede per la funzione in Piazza dei Cavalieri n. 6, Pisa.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente “**Indirizzi all'Azienda Regionale DSU per la redazione dei bandi finalizzati all'erogazione di servizi**” approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Deliberazione n. 557 del 29 giugno 2009.

Pisa, 10 luglio 2009

LA DIRIGENTE AOT Pisa
(Magda Beltrami)